



**Proposta di modifica all'articolo 6 del nuovo  
Regolamento di Polizia Urbana**

Trieste, gennaio 2017

Proposta di Regolamento di Polizia Urbana Comune di Trieste	Proposta alternativa FIAB Ulisse Trieste
<p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b></p> <p style="text-align: center;">Divieto di abbandono e divieto di aggancio dei velocipedi a manufatti stradali</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b></p> <p style="text-align: center;">Sosta dei velocipedi e degli acceleratori di andatura nelle aree pubbliche e di uso pubblico</p>
<p><b>1.</b> Ai fini di tutelare la fruibilità dello spazio urbano è vietato lasciare in sosta sulle aree pubbliche o destinate all'uso pubblico, <u>tranne che negli spazi all'uopo predisposti</u>, velocipedi e acceleratori di andatura, che, per il loro stato in mancanza di uno o più elementi atti alla circolazione si possano ritenere abbandonati.</p>	<p><b>1.</b> Ai fini di tutelare la fruibilità dello spazio urbano è vietato lasciare in sosta sulle aree pubbliche o destinate all'uso pubblico velocipedi e acceleratori di andatura che, per il loro stato o la mancanza di uno o più elementi atti alla circolazione, si possano ritenere abbandonati.</p>
<p><b>Commento:</b> <i>la frase sottolineata nel comma precedente, indica che eventuali velocipedi o acceleratori di andatura possono essere tranquillamente abbandonati, anche in stato di evidente abbandono, negli spazi predisposti per la sosta regolare di tali veicoli. Si presume che non vi sia la volontà dell'amministrazione di consentire che veicoli abbandonati riducano ulteriormente la disponibilità dei già pochi stalli disponibili nel territorio cittadino.</i></p>	<p><b>Commento:</b> <i>Si ritiene che il testo del comma così modificato rende più evidente la condivisibile volontà dell'Amministrazione di evitare l'abbandono in qualsiasi luogo pubblico di velocipedi o acceleratori di andatura non utilizzati o non più utilizzabili. Il testo modificato consente inoltre di intervenire anche su veicoli che, essendo in tali condizioni, occupano degli utili stalli di sosta che, essendo un investimento di arredo urbano, devono mantenere la loro funzione per i gli utilizzatori correnti e non divenire un ricettacolo di ferrivecchi.</i></p>
<p><b>2.</b> Si considera abbandono il deposito ininterrotto dei velocipedi e degli acceleratori di andatura sulle aree di cui al comma 1 per più di 60 giorni, decorrenti dall'accertamento effettuato dagli operatori di Polizia Locale o da altro personale incaricato. Trascorso tale termine consegue la rimozione del mezzo da parte dell'Amministrazione comunale o di altro personale incaricato</p>	<p><b>2.</b> I velocipedi e gli acceleratori di andatura, anche integri e potenzialmente atti alla circolazione, quando siano lasciati depositati nel medesimo luogo, al di fuori degli spazi appositamente predisposti alla loro sosta, per più di 60 giorni, saranno considerati abbandonati. Tale termine decorre dall'accertamento effettuato dagli operatori di Polizia Locale o da altro personale incaricato. Trascorso tale termine consegue la rimozione del mezzo, anche mediante apertura dei sistemi di fissaggio, da parte dell'Amministrazione comunale o di altro personale incaricato.</p>
<p><b>Commento:</b> <i>si ritiene che le finalità di tale comma siano apprezzabili ma si suggerisce di meglio definire la fattispecie. Si veda a tal fine la vicina proposta di modifica.</i></p>	<p><b>Commento:</b> <i>così modificato il comma può delineare in modo più chiaro la volontà di garantire un corretto utilizzo degli spazi pubblici ed evitare che diventino luogo di raccolta e deposito di oggetti che, terminata una fase di iniziale utilizzo, vengano lasciati o abbandonati nelle aree di pubblico utilizzo.</i></p>
<p><b>3.</b> E` in ogni caso vietato l'aggancio dei velocipedi e degli</p>	<p><b>3.</b> E` vietato agganciare velocipedi e acceleratori di andatura a</p>

<p>acceleratori di andatura ai pali di sostegno della segnaletica stradale e ai semafori, ai manufatti pubblici, agli arredi urbani, ai monumenti, al verde pubblico, a saracinesche, a cancelli, a ringhiere o a qualsiasi altro supporto esistente. E' consentita, da parte degli operatori, l'apertura di lucchetti, catene ed ogni altro sistema di fissaggio dei velocipedi e degli acceleratori di andatura.</p>	<p>monumenti e loro barriere di protezione, colonne e altri manufatti prospicienti gli immobili di rilevante valore architettonico. In ogni caso la loro sosta o fermata non deve arrecare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, limitare gli accessi alle entrate dei negozi, case, passi carrai e la fruizione del marciapiede. Nel caso la collocazione costituisca potenziale pericolo per la pubblica circolazione, il velocipede o l'acceleratore di andatura potrà essere rimosso coattivamente, anche mediante apertura dei sistemi di fissaggio, per essere successivamente restituito all'avente diritto, previo pagamento delle spese di rimozione e deposito.</p>
<p><b>Commento:</b> <i>di fatto questo articolo, per affermare la volontà di garantire il decoro urbano, limita fortemente la possibilità di una sosta sicura (antifurto) delle biciclette in una città dove gli stalli di sosta sono assolutamente insufficienti (attualmente 194 in tutta la città).</i></p>	<p><b>Commento:</b> <i>si ritiene che il testo così modificato sia un giusto compromesso tra la volontà da parte dell'Amministrazione di tutelare il decoro urbano e la sicurezza e convivenza dei vari utenti della strada senza penalizzare chi, nonostante la carenza di un adeguato numero di stalli di sosta, utilizza un velocipede o acceleratore di andatura in modo corretto e rispettoso dei diritti degli altri utilizzatori delle aree pubbliche. Il testo proposto intende sanzionare i comportamenti che possono arrecare pericolo, disturbo o danneggiamento dei beni pubblici.</i></p>
<p><b>4.</b> Qualora lo stato dei veicoli sia tale da poterli assimilare a veri e propri rifiuti, questi saranno conferiti all'Ente affidatario del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e gestiti secondo la normativa vigente.</p>	<p><b>4.</b> Qualora i veicoli siano privi di più componenti e in uno stato di degrado tale da poterli assimilare a veri e propri rifiuti, questi saranno trattati conformemente a quanto disposto dal Regolamento comunale di Nettezza Urbana previa apertura dei sistemi di fissaggio.</p>
<p><b>Commento:</b> <i>Vedi nota a commento della proposta di modifica</i></p>	<p><b>Commento:</b> <i>Occorre fare attenzione a non considerare "rifiuto" un veicolo mancante di un organo (es. ruota) ma ancora in buono stato di conservazione, perché l'asportazione potrebbe essere avvenuta di recente all'insaputa del proprietario. La classificazione dei velocipedi e acceleratori di andatura abbandonati come rifiuti porta la loro gestione tra le modalità previste dallo specifico regolamento comunale che li configurerebbe come "rifiuti urbani". L'articolo 4, comma 2, lettera d) classifica in tale categoria "i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua";</i></p>

<p><b>5.</b> Negli altri casi, e qualora siano ancora idonei alla circolazione, i veicoli di cui sopra saranno custoditi a cura dell'Ufficio cui appartiene l'agente accertatore, ove resteranno depositati per il tempo e secondo le modalità previste dal Codice Civile, anche ai fini della restituzione al legittimo proprietario del mezzo.</p>	<p><b>5.</b> I velocipedi e gli acceleratori di andatura che fossero stati rimossi in base al disposto dei commi 2 e 3 del presente articolo, saranno custoditi a cura dell'Ufficio cui appartiene l'agente accertatore, ove resteranno depositati per il tempo e secondo le modalità previste dal Codice Civile, anche ai fini della restituzione al legittimo proprietario del mezzo.</p>
<p><b>Commento:</b> <i>Vedi nota a commento della proposta di modifica</i></p>	<p><b>Commento:</b> <i>Si ritiene utile differenziare la fattispecie della rimozione del veicolo potenzialmente atto a circolare prevista dai commi 2 e 3 rispetto alla fattispecie del comma 1 e 4 che fa riferimento a veicoli assimilati a "rifiuto urbano".</i>  <i>L'asporto da un'area pubblica di un veicolo potenzialmente circolante rientri nella fattispecie delle "sanzioni amministrative accessorie" e quindi deve fare riferimento per la sua applicazione a tali norme.</i></p>
<p><b>6.</b> I mezzi non ritirati entro tale periodo, potranno essere ceduti a terzi o alienati secondo la normativa vigente.</p>	<p><b>6.</b> I mezzi non ritirati entro i termini di cui al comma 5, potranno essere ceduti a terzi o alienati secondo la normativa vigente.</p>
<p><b>Commento:</b> <i>Vedi nota a commento della proposta di modifica</i></p>	<p><b>Commento:</b> <i>Fatta integrazione vista modifica del comma 5</i></p>